

## ALLEGATO 3

**5-01274 Centemero: Applicabilità del regime forfettario per il 2019 ai professionisti con diversi codici ATECO****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, sulla base delle nuove disposizioni introdotte in materia di regime forfettario per l'anno 2019, chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno chiarire – con circolare esplicativa o tramite faq sul sito dell'Agenzia delle entrate – l'applicabilità del regime forfettario ai professionisti con codice ATECO diverso. A titolo esemplificativo gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se un soggetto che esercita l'attività contraddistinta dal codice ATECO 749099 (altre attività professionali) e che detiene una partecipazione di controllo (90 per cento) in una società immobiliare esercente l'attività di intermediazione nella mediazione immobiliare (codice ATECO 683100), a cui dedica circa il 70 per cento della propria attività lavorativa, possa continuare ad applicare, per il periodo d'imposta 2019, il regime forfettario.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 57, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto una causa inibente all'accesso al regime forfettario laddove prevede che non possono avvalersi di tale regime, tra l'altro, « gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano

direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni ».

La *ratio legis* sottesa alla predetta causa ostativa è quella di evitare artificiose frammentazioni delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole. Perché tale requisito venga rispettato, onde evitare abusi, deve essere presa come riferimento l'attività effettivamente svolta. Pur in presenza di due codici attività formalmente distinti in base alla classificazione ATECO, qualora il contribuente eserciti, di fatto, un'attività collegata a quella effettivamente svolta, ad esempio, da una società a responsabilità limitata, ciò inibisce, secondo l'impostazione normativa, la permanenza nel regime forfettario.

Pertanto, piuttosto che il riferimento a codici ATECO tra loro diversi, deve essere verificata l'effettiva correlazione tra le due attività esercitate, ciò comportando un esame delle fattispecie volto a verificare se l'attività svolta individualmente è correlabile a quella prodotta in forma associata.

In tale ottica, il caso rappresentato, sia pur a titolo esemplificativo, non può trovare risposta, mancando uno degli elementi necessari per la verifica dell'applicabilità della disposizione in commento, in quanto non è specificato il tipo di attività svolta individualmente dall'esercente arti e professioni.